

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno,
ordinamento generale dello Stato e della Pubblica amministrazione)

75° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 18 DICEMBRE 1985

Presidenza del Presidente **BONIFACIO**

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Aspettative, permessi e indennità degli amministratori locali» (142-B), risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa dei senatori Pavan ed altri e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Ferrari Marte e Alberini, Falcier ed altri, Corsi ed altri, Colucci ed altri, Vernola, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE	Pag. 1, 2, 4 e <i>passim</i>
CASTELLI (DC)	4, 14, 18
CIAFFI, sottosegretario di Stato per l'interno	4, 8, 10 e <i>passim</i>
DE CINQUE (DC)	9, 22
DE SABBATA (PCI)	3, 4, 22
GARIBALDI (PSI)	8
MARINUCCI MARIANI (PSI)	21, 22
MURMURA (DC), relatore alla Commissione	2, 8, 10 e <i>passim</i>
PASQUINO (Sin. Ind.)	9
PAVAN (DC)	6, 14
SAPORITO (DC)	3, 8, 18 e <i>passim</i>
STEFANI	6, 8

I lavori hanno inizio alle ore 12,50.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Aspettative, permessi e indennità degli amministratori locali» (142-B), risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa dei senatori Pavan ed altri e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Ferrari Marte e Alberini, Falcier ed altri, Corsi ed altri, Colucci ed altri, Vernola, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Aspettative, permessi e indennità degli amministratori locali», risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa dei senatori Pavan, Triglia, Mancino, Murmura, Saporito, Stefani, De Sabbata, Pollini, Scevarolli, Garibaldi, Schietroma e Orciari e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Ferrari Marte e Alberini, Falcier, Astori, Righi, Saretta, Rebullà, Ricciuti, Ravasio, Bianchini, Comis, Rossattini, Azzolini, Del Mese, Dell'Andro,

1^a COMMISSIONE

75° RESOCONTO STEN. (18 dicembre 1985)

Garavaglia, Savio, Andreoli, Armellin, Balestracci, Bambi, Bianchi, Bonetti, Brocca, Caccia, Cafarelli, Carrus, Casati, Casini Pier Ferdinando, Cristofori, D'Acquisto, Ferrari Silvestro, Foti, Giglia, Gioia, Ianniello, La Penna, Lo Bello, Lucchesi, Meleleo, Memmi, Merolli, Micheli, Napoli, Nicotra, Paganelli, Perugini, Picano, Quietì, Rinaldi, Rocelli, Russo Giuseppe, Russo Raffaele, Sanza, Scaiola, Senaldi, Silvestri, Sinesio, Sorice, Tancredi, Urso, Viscardi, Zampieri e Zoppi; Corsi, Carrus, La Penna, Gioia, Contu, Cazorra, Comis, Becchetti, Franchi Roberto, Cristofori e Armellin; Colucci, Alberini e Artioli; Vernola, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Prego il relatore, senatore Murmura, di riferire sulle modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

MURMURA, *relatore alla Commissione*. Il disegno di legge n. 142-B torna ampiamente e, secondo me, malamente modificato dall'altro ramo del Parlamento; nonostante ciò, premetto, però, che merita la positiva conclusione del suo *iter* con l'approvazione da parte del Senato. Presso la Camera dei deputati si è svolto un grave scontro politico, per la cui soluzione bisogna ricordare con compiacimento la partecipazione convinta e puntuale del Governo, di contro ad incomprensioni del testo da noi approvato, che hanno portato, tra l'altro, ad escludere dal provvedimento le unità sanitarie locali e le comunità montane. Noi avevamo espresso la volontà di una disciplina più organica della materia, eludendo divergenze e dicotomie, tenendo conto anche del fatto che gli organismi sopra ricordati sono proiezioni dei comuni. Ma contro quello che avrebbe voluto essere un quadro unico e unitario si è accanita con qualunque e con superficialità una campagna di stampa, o di una parte della stampa, imperniata su attacchi allo sperpero che un ulteriore finanziamento avrebbe comportato, trascurando non solo il ruolo che questi amministratori locali svolgono per lo sviluppo delle istituzioni e della democrazia del Paese, ma dimenticando anche che si volevano evitare interpretazioni divergenti da parte dell'autorità giudiziaria.

Fatta questa prima osservazione, ritengo di non dover svolgere una lunga relazione, perchè l'argomento è stato fin troppo dibattuto sia nell'uno che nell'altro ramo del Parlamento; ricorderò solo le modifiche positive introdotte dalla Camera e mi riferisco in particolare agli articoli 23, 24, 25, 26 e 27, sull'assicurazione contro i rischi conseguenti all'espletamento del mandato, sull'esercizio delle funzioni consiliari, sull'estensione a tutti i cittadini del diritto di visione degli atti e, infine, sul divieto di trasferimento dei lavoratori dipendenti eletti consiglieri comunali e provinciali, norma quest'ultima che ritengo utile e opportuna anche se, in effetti, la Pubblica amministrazione ha sempre rispettato questo principio.

Concludo, proponendo l'approvazione del testo così come è pervenuto dalla Camera, ma confermando il mio disappunto e la mia amarezza per quelle modifiche che, ripeto, ritengo in buona parte determinate da incomprensioni dei motivi che sostanziano l'originario testo del Senato, che meritava un esame meno partigiano, e al tempo stesso da considerazioni che, viceversa, non meritavano troppa attenzione da parte della Camera.

Desidero fin da ora dichiararmi favorevole agli ordini del giorno presentati dai senatori Saporito ed altri e dai senatori Jannelli e Garibaldi.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Prima di dare la parola ai colleghi che intendono intervenire, comunico che sono stati presentati i seguenti ordini del giorno:

«La 1^a Commissione permanente del Senato,

nell'approvare il disegno di legge numero 142-B,

richiama l'applicabilità delle norme approvate con il disposto dell'articolo 6 della legge 23 marzo 1981, n. 93, per quanto attiene agli amministratori delle Comunità montane e degli articoli 2, n. 3, e 3 della legge 18 dicembre 1979, n. 632».

(0/142-B/1/1) SAPORITO, DE SABBATA, MURMURA, GARIBALDI, CASTELLI

1^a COMMISSIONE

75° RESOCONTO STEN. (18 dicembre 1985)

«La 1^a Commissione permanente del Senato,

nell'approvare il disegno di legge numero 142-B, ritiene che le Comunità montane debbono essere assimilate ai consorzi e alle associazioni fra enti locali;

esprime, pertanto, l'avviso che l'articolo 9 del disegno di legge n. 142-B deve essere interpretato nel senso che le indennità ivi previste sono estensibili agli amministratori ed ai presidenti delle comunità montane».

(0/142-B/2/1) JANNELLI, GARIBALDI, MARI-
NUCCI MARIANI

SAPORITO. Ricordo che avremmo potuto scegliere tra due tesi per l'esercizio delle funzioni previste in questo disegno di legge: quella dell'indennità e quella del tempo libero. Purtroppo, non è prevalsa la tesi che invece avremmo fatto bene a scegliere e che era sostenuta dalla Democrazia cristiana, cioè quella del tempo libero. Comunque, il testo che ci perviene dalla Camera è un testo che possiamo accogliere, sia pure con ossevizioni critiche, specialmente sulla cumulabilità di talune indennità, come quella di presenza che forse sarebbe stato meglio non introdurre, e sulla inadeguata considerazione per quanto attiene agli amministratori delle comunità montane e, soprattutto nei grandi centri, per quanto attiene alle funzioni dei consiglieri circoscrizionali. A tale proposito abbiamo presentato l'ordine del giorno di cui ha dato lettura il Presidente, ritenendolo il mezzo più adatto ad evitare un inopportuno braccio di ferro con la Camera.

DE SABBATA. Sono d'accordo con il relatore, con le sue osservazioni ed anche con le sue conclusioni circa l'opportunità di approvare il testo così come ci è pervenuto, con il primario scopo di risolvere un problema che si è trascinato troppo a lungo nell'altro ramo del Parlamento.

Desidero cogliere l'occasione per sottolineare una serie di incongruenze e di riduzioni — chiamiamole così con termine eufemistico — rispetto al testo approvato dal Senato. La più grave è quella contenuta nell'articolo 2 che mi sembra contenga una violazione delle norme costituzionali quando detta

una discriminazione di regime economico nei confronti di coloro che dipendono da privati che non siano aziende, imprese e che siano soggetti in qualche modo collettivi, ma non enti, non soggetti pieni di diritto. Si tratta di una discriminazione del tutto incomprensibile nelle ragioni, nel fondamento anche se abbiamo letto sulla stampa, ed è stato discusso nell'altro ramo del Parlamento, che questa disposizione tende ad impedire che i dipendenti dei partiti politici posti in aspettativa abbiano il raddoppio dell'indennità, come previsto per analoghe situazioni per certi incarichi e funzioni per tutti gli altri dipendenti pubblici e privati. Si colpiscono in questo modo anche i dipendenti di una associazione di consumatori, per esempio, che vogliano proteggere o tutelare gli interessi degli acquirenti o gli appartenenti ad una associazione di amanti della lirica e così via. Infatti questi tipi di associazioni potrebbero avere dipendenti che, se eletti, incorrerebbero nella normativa relativa alla limitazione di cui ho parlato. Comunque, invece di rinviarla all'altro ramo del Parlamento, considero più opportuno approvarla e aspettare le eventuali decisioni della Corte costituzionale a tale proposito.

Si è detto che si vuole evitare una speculazione, un sovvenzionamento occulto dei partiti; a me sembra che non di questo si tratti. Si deve, invece, ridare correttezza istituzionale a quelle situazioni nelle quali amministratori, che impegnano interamente il proprio tempo in tale funzione, sono talvolta sovvenzionati, sostenuti economicamente dai partiti di appartenenza, che pertanto operano interventi impropri sia per quel che riguarda il fatto di assumere oneri che non sono conformi ai loro scopi, sia perchè non è corretto che il rappresentante di una istituzione sia compensato con denaro non proveniente dall'istituzione stessa.

Dunque, correttezza vuole che vi sia in qualche modo una correzione, e se necessario ci riserviamo di presentare un disegno di legge in tal senso, ferma restando l'attesa delle decisioni che vorrà assumere la Corte costituzionale.

Desidero poi indicare alcuni altri problemi, a due dei quali fa riferimento l'ordine

1^a COMMISSIONE

75° RESOCONTO STEN. (18 dicembre 1985)

del giorno di cui sono firmatario e a cui si è detto favorevole il relatore. Interpreto l'articolo 9 nel senso che i 50 dipendenti di cui all'ultimo comma si riferiscano alle aziende e ai consorzi, ma c'è qualche dubbio su tale interpretazione in quanto la norma può essere letta in modi diversi: che il raddoppio avviene per i presidenti dei consorzi e loro aziende con più di 50 dipendenti.

I 50 dipendenti debbono, a mio avviso, riferirsi sia alle aziende che ai consorzi; e questo è un punto da chiarire.

All'articolo 12, invece, mi resta un dubbio circa la sua applicabilità in quanto non riesco ad individuare i casi cui si vuol fare riferimento.

CIAFFI, sottosegretario di Stato per l'interno. La formulazione adottata dal Senato era più precisa: si era usata infatti l'espressione «non percepiscono alcuna indennità» che è divenuta nel testo della Camera «a cui non spetta alcuna indennità». Il comune che non ha deliberato non dà indennità di carica ai componenti, ai quali però spetta l'indennità di presenza.

DE SABBATA. Vi sono infine due questioni che intendo sottolineare. La Camera, non prendendo in considerazione alcune norme riguardanti l'indennità che sono attualmente in vigore, non ha potuto escluderle tutte; ha lasciato perciò in vigore norme disperse in vari testi di legge, rompendo quel criterio di ordinamento generale che avevamo inteso dare. Una di queste norme riguarda i presidenti delle comunità montane, ai quali si applica ancora la legge 12 dicembre 1966, n. 1078, che si intendeva abrogare. Ai presidenti delle comunità montane che hanno un territorio con più di 50.000 abitanti o con gestione di unità sanitaria, per effetto della legge n. 93 del 1981, e agli assessori delle comunità con più di 100.000 abitanti si applica ancora la retribuzione mista prevista dalla legge n. 1078 del 1966. Essi pertanto possono andare in aspettativa e chiedere l'indennità e la differenza tra il 40 per cento dell'indennità e lo stipendio. Questa norma, cioè l'articolo 6 della legge 23 marzo 1981, n. 93, che richiama a sua volta la legge n. 1078 del 1966, non è stata abrogata. È

infatti richiamata nell'articolo 28 in cui vi è lo stilema: «limitatamente a quanto espressamente disciplinato nella presente legge». Non essendo espressamente disciplinato in questa legge, rimane l'applicabilità della legge n. 1078 del 1966 ai presidenti ed agli assessori delle comunità montane che si trovino nelle condizioni indicate dall'articolo 6 della legge n. 93 del 1981.

Si voleva totalmente sostituire quella legge, perchè dà vantaggi limitati ai dipendenti degli enti pubblici e non ai dipendenti dei soggetti privati. Questa differenza resta per i dipendenti delle comunità montane che, se sono dipendenti pubblici, continuano ad avere diritto all'indennità ed a un compenso misto tra indennità e stipendio.

PRESIDENTE. A quale articolo del presente disegno di legge si riferisce?

DE SABBATA. Mi riferisco allo stilema contenuto nell'articolo 28, in cui si dice che la legge n. 1078 del 1966 è abrogata, limitatamente a quanto espressamente disciplinato dal provvedimento al nostro esame. Pertanto, non essendovi espressa disciplina in proposito, resta in vigore l'articolo 6 della legge 23 marzo 1981, n. 93, che richiama gli articoli 1 e 3 della legge n. 1078 del 1966.

Analogamente, per i presidenti e consiglieri dei consigli di circoscrizione continuano ad applicarsi gli articoli 2 e 3 della legge 18 dicembre 1979, n. 632, per cui i presidenti e i consiglieri di circoscrizione di città con più di 100.000 abitanti e di capoluoghi di provincia percepiscono la metà dell'indennità di presenza del consigliere comunale; i presidenti dei consigli di quartiere di città con più di 100.000 abitanti o capoluoghi di provincia, o dotati di poteri e di funzioni deliberative, percepiscono l'80 per cento dell'indennità di carica assegnata all'assessore della rispettiva città.

Fatte queste osservazioni, confermo il voto favorevole del Gruppo comunista a questo disegno di legge nel testo trasmessoci dalla Camera dei deputati.

CASTELLI. Malgrado l'impegno del Governo, in particolare del sottosegretario Ciaffi qui presente, al quale credo debba essere

dato atto dell'attenzione con cui ha seguito la materia, ho l'impressione che mai come in questo caso il bicameralismo abbia ottenuto un duplice risultato: quello di far perdere due anni di tempo nel varo del provvedimento, che avevamo approvato in prima lettura nella seduta del 9 febbraio 1984, e contemporaneamente quello di realizzare un sensibile peggioramento del testo originario.

Credo che nessuno di noi possa votare a favore del disegno di legge al nostro esame con entusiasmo. Esprimerò un voto favorevole, come penso tutti faranno, subendo uno stato di necessità o piuttosto ottemperando alla *ratio minoris mali*; mi rendo conto che se compissimo il tentativo di correggere alcuni errori, le contraddizioni contenute nel testo pervenutoci dall'altro ramo del Parlamento, correremmo il rischio di rinviare il provvedimento ad una Camera che probabilmente finirebbe con il trattenerlo fino al termine della legislatura, anche se questa, come noi tutti auspichiamo, rispettasse i normali termini di durata.

Sono perfettamente d'accordo con le censure e le osservazioni che sono state espresse in modo incisivo dal relatore e non credo che sia il caso di dettagliare ulteriormente quanto, anche in precedenti interventi, è affiorato in materia di contraddittorietà ed errori del testo legislativo; dedicheremmo vanamente il nostro tempo alla pura e semplice enunciazione, da lasciare agli atti della Commissione per futura memoria, di osservazioni che non produrrebbero alcun risultato concreto. Perciò, non procederò a particolareggiate analisi e mi limiterò, e solo per evitare che il mio giudizio appaia gratuito, ad alcuni brevissimi riferimenti.

Mi pare che sia stato espressione di una ingenuità notevole, per i motivi che l'hanno ispirato, lo stralcio dalla norma (perchè praticamente si è realizzato uno stralcio) del trattamento relativo a tutti gli eletti di secondo grado, quasi che questi non avessero una dignità, un ruolo, una funzione a vantaggio della comunità, analoghi a quelli degli altri amministratori. Pare si sia pensato — e per questo ho parlato di ingenuità — che solo gli eletti di secondo grado siano espressione di una lottizzazione partitica più che

della volontà popolare. Si è dimenticato che nel nostro Paese solo i comuni superiori ai 5.000 abitanti, che sono numericamente una quantità ridotta, hanno il voto proporzionale con espressione di preferenze che, in una certa misura, può consentire una scelta fuori dalla predisposizione effettuata dai gruppi politici. Il discorso della lottizzazione degli eletti di secondo grado se ha un significato, dimostra quindi troppo e non giustifica l'inidonea decisione della Camera.

Un secondo errore, che è già stato rilevato, e che mi pare manifestazione di una caduta di livello sul piano dello stile, è quello della concessione ai parlamentari dell'indennità di presenza per la partecipazione alle assemblee. È da osservare che questa norma riguarda essenzialmente i parlamentari che esercitano la funzione nell'ambito del proprio comune, perchè per chi risiede in altra città esiste e resta tutt'ora il rimborso delle spese. Può sorgere il sospetto che la norma sia stata creata *ad personam*, per alcuni parlamentari che, contemporaneamente, sono consiglieri comunali di grandi città.

Un terzo aspetto che finora non è stato notato, e che mi pare dovrebbe destare preoccupazioni in chi legga la normativa con senso di obiettività, è la predisposizione della nuova tabella B, in relazione agli amministratori provinciali, consequenziale alla modifica dell'impostazione dell'articolo 6. Noi avevamo proposto una parificazione dell'indennità del presidente dell'amministrazione provinciale e di quella del sindaco del comune capoluogo. Nell'altro ramo del Parlamento l'indennità per i presidenti e gli assessori delle amministrazioni provinciali è stata stabilita in rapporto alla popolazione della provincia, ottenendo il risultato concreto che, salvo nelle cinque grandi città che superano il milione di abitanti, in quasi tutti gli altri casi è riconosciuta una indennità maggiore agli amministratori della provincia, rispetto a quelli del comune capoluogo, quasi che questi ultimi avessero responsabilità ed oneri meno rilevanti e impegnativi, ciò che non credo possa essere pensato da chicchessia. Anche qui si pone la domanda se la norma sia condizionata da valutazioni di ordine individuale, oppure se sia stata varata in un

momento di scarsa attenzione. Per verità queste disposizioni ed altre analoghe che evito di citare puntigliosamente ancor più che sul piano politico-giuridico sono da criticare in quanto appaiono improvvisate o inserite senza riflessione.

Comunque, malgrado le osservazioni espresse ed altre che potrebbero essere aggiunte in termini pesanti, confermo la mia dichiarazione iniziale: una modifica da parte nostra della normativa comporterebbe danni superiori a quelli della sua approvazione: una legge mediocre è preferibile al nulla. È quindi ineluttabile approvare il provvedimento tenendo, però, presente che non realizziamo le finalità che volevamo conseguire; occorrerà immediatamente, nel momento in cui entrerà in vigore questo testo, studiare i modi e le forme di un'iniziativa legislativa che corregga almeno gli aspetti più stridenti di questo non entusiasmante provvedimento.

PAVAN. Mi rammarico del fatto che la Camera ha in vari punti stravolto il nostro provvedimento e non ha colto il concetto fondamentale, da noi posto, della globalità della materia, che doveva interessare tutti gli amministratori locali. Purtroppo, la Camera ha escluso alcuni amministratori, quali quelli delle unità sanitarie locali, ed ha così operato delle divisioni.

È vero che si troveranno poi le formule adatte, ma dovremo fare riferimento a più atti legislativi, mentre sarebbe stato opportuno avere un unico testo, un unico documento che valesse per tutti anche per non lasciare spazio, ad esempio per quanto riguarda le unità sanitarie locali, alle Regioni per determinarle in un modo diverso. Sarebbe stato più equo, quindi, un unico provvedimento.

Sottolineo anche io, ricollegandomi alle osservazioni del collega Castelli, due aspetti relativi al problema dell'indennità di presenza. Per noi è sempre stato un titolo di onore portare avanti il discorso che chi è parlamentare, anche se svolge altre attività pubbliche, non deve avere un compenso particolare. Ricordo quando abbiamo discusso il problema in questa Commissione, fu allora un motivo di orgoglio sostenere quella tesi e

non dare la sensazione di portare avanti un disegno di legge concedente benefici ai parlamentari che nel contempo ricoprono altre cariche. Non si tratta di una questione particolarmente grave, ma sarebbe stato opportuno evitarla. Ciò che mi rammarica — lo dico come amministratore pubblico e come dipendente di un ente locale in aspettativa — è la scelta fatta di riservare un trattamento diverso per i presidenti delle amministrazioni provinciali rispetto a quello per i sindaci dei capoluoghi; non so quale sia stata la spinta; ho sentito critiche perchè nel primo esame ho sostenuto la equiparazione delle due cariche, ma l'ho fatto in quanto ritengo che il sindaco svolge funzioni molto più complesse, con molta più responsabilità e con esigenza di molto più impegno rispetto ad un presidente di amministrazione provinciale in quanto la complessità dei problemi dei comuni è senz'altro superiore.

Anche io dunque affermo che non è il caso di apportare modifiche al testo trasmesso dalla Camera dei deputati, in quanto sarebbe poco fruttuoso approvare ulteriori emendamenti anche perchè si tratta di un provvedimento che gli amministratori attendono non tanto per le indennità, quanto per le aspettative e i permessi introdotti: infatti molti dipendenti pubblici si trovano nella materiale impossibilità di svolgere le loro funzioni in quanto non hanno possibilità di permessi o, se riescono ad ottenerli, perdono molto del loro trattamento economico. Non ritengo giusto che continuino a subire conseguenze di questo genere.

Soltanto per questi aspetti particolari anch'io ritengo che si debba approvare il provvedimento così come è, con l'impegno che quanto prima, in caso di difficoltà nella applicazione della legge, si possa addivenire ad un nuovo disegno di legge di modifica.

STEFANI. Signor Presidente, condivido innanzitutto le osservazioni e le proposte fatte dal relatore, senatore Murmura, quelle del senatore De Sabbata e degli altri colleghi intervenuti. Il provvedimento che ci è stato rinviato dalla Camera dei deputati è profondamente ridimensionato, ma questo ridimensionamento esprime un *animus* preoccupante

in quanto, rispetto al provvedimento da noi approvato, tale ridimensionamento è purtroppo il frutto di una mediazione avvenuta in sede di Camera dei deputati, a seguito di un ostruzionismo contro il testo giunto dal Senato, che alcuni Gruppi avevano sviluppato paralizzando per oltre un anno l'approvazione del provvedimento e portando a modifiche che hanno mutato alcuni degli aspetti fondamentali del testo da noi approvato.

Voglio dire, signor Presidente, che nel corso del dibattito svoltosi in Aula, da parte di quei Gruppi che avevano sviluppato l'ostruzionismo si era motivato questo atteggiamento con la volontà di evitare un finanziamento suppletivo ai partiti e si era presa come motivazione un'affermazione che avevo fatto nel corso del dibattito nel senso che molti partiti erano costretti a integrare con loro somme l'attività di coloro che erano stati eletti nel comune, nella provincia, negli organi di secondo grado per garantire l'assolvimento del mandato. In questa mia affermazione, che conteneva anche l'indicazione di cifre conosciute in quanto riportate negli atti ufficiali del bilancio, ho ricordato che in Emilia-Romagna questa integrazione negli anni passati è costata qualcosa come due miliardi. Le modifiche apportate non hanno soltanto ridimensionato la portata del nostro testo, ma apriranno una serie di problemi importanti; il collega De Sabbata ha ricordato quello relativo all'articolo 2 con il quale si esclude la possibilità del raddoppio che era un meccanismo intelligente, pensando in questo modo di ridurre il finanziamento.

Credo che si dovrà pensare a come porre rimedio ad un fatto che non mette i cittadini nelle stesse condizioni per assolvere il loro mandato, perchè è qui il nocciolo della questione. Abbiamo già casi molto numerosi, che non riguardano solo gli appartenenti ai partiti, perchè ci sono associazioni non riconosciute come enti i cui dipendenti sono diventati amministratori, membri degli esecutivi, e non hanno questo diritto, creandosi così una evidente disparità di trattamento. Si tratta di una limitazione, di un ridimensionamento che snatura l'insieme della proposta che avevamo presentato. Condivido le osservazioni che sono state svolte sull'opportunità di approvare comunque questo testo,

però devo affermare che dissentiamo profondamente su questo punto.

Vorrei inoltre rilevare — come hanno fatto già altri colleghi — che il provvedimento, con le mutilazioni che ha subito, perde il carattere di un intervento che dava una sistemazione organica a tutti gli eletti, sia quelli di primo che di secondo grado. Quindi, finchè non ci saranno provvedimenti di riforma delle comunità montane e delle unità sanitarie locali, coloro che assolvono il proprio mandato in questi organismi non vedranno regolarmente le loro indennità. Comunque deve essere chiaro che, almeno, rimane in vigore quanto era previsto prima.

Per quanto riguarda le unità sanitarie locali, credo che le Regioni dovranno provvedere a fare giustizia con norme di legge. Del resto in molte Regioni le indennità riguardanti gli amministratori delle unità sanitarie locali sono oggetto di provvedimenti di carattere regionale. Noi dobbiamo dare un orientamento che non assuma un carattere punitivo nei confronti di quelle centinaia di migliaia di amministratori che assolvono una funzione importante. Si potrà discutere delle unità sanitarie locali e della loro riforma, ma fin tanto che esistono non è giusto che questi soggetti non abbiano anch'essi un adeguamento delle proprie indennità.

L'ultima questione che vorrei sollevare riguarda le circoscrizioni. Recentemente si è aperto un grosso dibattito sulla vita di esse a Roma e nelle altre grandi città. Per stato di necessità noi approviamo questo provvedimento, perchè ormai è diventato insostenibile il fatto che da nove anni non ci sia stato alcun adeguamento delle indennità degli amministratori locali, però ciò sana solo parzialmente il problema.

Mi ricollego, signor Presidente, ad un impegno che anche lei si era assunto nell'ambito del dibattito svoltosi in Senato. Il testo che noi approvammo era monco per una parte, quella riguardante le responsabilità amministrative e penali degli amministratori.

PRESIDENTE. In proposito esiste un disegno di legge in discussione presso l'altro ramo del Parlamento.

1^a COMMISSIONE

75° RESOCONTO STEN. (18 dicembre 1985)

STEFANI. Ricordo che si sottolineò l'opportunità di un provvedimento per una definizione più puntuale del problema. Richiamo dunque la sua attenzione su questo nostro impegno precedente per vedere se è possibile, sulla base di quella motivazione, completare con quel provvedimento quei punti che riteniamo insoddisfacenti all'interno del disegno di legge che ci accingiamo ad approvare.

Questa sarebbe non soltanto un'affermazione di buona volontà, ma un atto concreto a dimostrazione del fatto che per noi il problema non è chiuso e non aspettiamo alcuni anni per rimetterci le mani; in sede di esame della normativa cui l'impegno precedente si riferisce, potremmo vedere cosa fare per completare quello che qui è venuto a mancare.

PRESIDENTE. Ciò che è importante è che il Governo abbia presentato un disegno di legge riguardante tale materia, che è obiettivamente diversa da quella di cui oggi ci occupiamo.

STEFANI. Però si tratta sempre di questioni relative allo *status* di questi soggetti; sotto tale profilo non è diversa.

GARIBALDI. Signor Presidente, sono consapevole del fatto che dobbiamo votare questo provvedimento di legge così come è, ed il Gruppo socialista lo farà.

Se mi è consentito, vorrei richiamare all'attenzione del Governo alcuni punti che a mio parere sono suscettibili di ingenerare confusione e che meriterebbero forse un'interpretazione amministrativa da parte del Governo stesso, in modo che tale confusione sia *in nuce* tolta dalle prospettive.

All'articolo 5, primo comma, si stabilisce che: «All'assessore delegato o anziano dei comuni con popolazione superiore a 5 mila e fino a 10 mila abitanti, è corrisposta una indennità mensile di carica entro i limiti del 50 per cento di quella prevista per il sindaco». Ora, nella tabella delle indennità di carica dei sindaci allegata al provvedimento, negli scaglioni formulati per commisurare l'ammontare dell'indennità stessa si fa riferi-

mento ai comuni da 5 mila fino a 30 mila abitanti e non è previsto lo scaglione dei comuni con 10 mila abitanti. Ciò sul piano pratico può creare dei problemi, perchè ci sono per lo meno 700 comuni che hanno fra i 10 mila ed i 30 mila abitanti, per cui forse è necessaria una interpretazione, per così dire, autentica. Il secondo comma dell'articolo, invece, si riferisce ai comuni da 10 mila fino a 50 mila abitanti.

SAPORITO. In ogni caso, senatore Garibaldi, non possiamo occuparcene perchè il testo pervenutoci dalla Camera è identico a quello approvato dal Senato.

MURMURA, *relatore alla Commissione*. Non creiamo problemi là dove non ce ne sono.

GARIBALDI. In altre parole intendo dire: in un comune con 20 mila abitanti a cosa si commisura la valutazione del 55 per cento dell'indennità che spetta all'assessore delegato o anziano?

CIAFFI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Al 55 per cento dell'indennità che in concreto è determinata per il sindaco.

GARIBALDI. Si trattava di una specificazione.

Sono abbastanza perplesso sulla «clandestinità» con la quale vengono liquidate le indennità di missione e i rimborsi spese. A mio avviso si tratta di una disciplina poco opportuna — lo voglio rilevare — perchè sembra una norma *ad hoc* destinata a coprire cose che si presuppongono, in quanto le si vuole nascondere, poco pulite, il che evidentemente non è. Sarebbe stato molto più corretto specificare ulteriormente queste liquidazioni, ma si vede che l'altro ramo del Parlamento la pensa diversamente.

All'articolo 21 — mi rivolgo in particolare al Governo — si parla di una relazione avente ad oggetto la spesa sostenuta in conseguenza del provvedimento a partire dal biennio 1985-1986. In realtà la parte riguardante il 1985 è ovviamente «saltata». Non so se ciò possa comportare degli inconvenienti; non mi pare, comunque volevo soltanto metterlo in evidenza.

Agli articoli 22 e 25 si stabiliscono degli interventi di carattere amministrativo (da un lato da parte del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del tesoro e dall'altro lato da parte delle amministrazioni interessate) senza indicare alcun termine. Segnalo pertanto al Governo l'opportunità di auto-limitarsi ponendo un termine all'emanazione del decreto che fisserà le condizioni per definire l'ammontare dei rimborsi degli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi e invito le varie amministrazioni a fare altrettanto per quanto riguarda l'emanazione dei regolamenti, in modo che i cittadini abbiano effettivamente titolo ad accedere all'informazione sui provvedimenti adottati dai comuni, dalle province e dagli altri organi indicati nel disegno di legge.

Con queste osservazioni, ripeto, nonostante tutto, il voto del Gruppo socialista sarà favorevole.

DE CINQUE. Non intendo prolungare la discussione nel merito, sebbene vi sarebbero molte cose da osservare sul testo della Camera dei deputati; volevo soltanto raccomandare l'approvazione dell'ordine del giorno che ho presentato.

PASQUINO. Il provvedimento di legge in esame è senz'altro importante, da lungo tempo dovuto e incide su uno dei cardini del funzionamento di un sistema politico. È necessario riflettere su questo punto: non si tratta di una riforma che può essere approvata senza pensare alle sue conseguenze sia sul rapporto tra i cittadini e la loro classe politica sia sul rapporto tra la classe politica locale e quella nazionale — perchè sappiamo che gran parte di quella nazionale emerge dal livello locale — sia sul rapporto tra classe politica e modo di governare a livello nazionale.

Il discorso può apparire astratto ma in realtà è tutto fuor che tale. Non c'è forse neppure bisogno di studiarlo perchè son cose che si possono sperimentare.

Voglio sottolineare tre punti riguardanti questo provvedimento, che ha i suoi problemi, largamente evidenziati dai colleghi, sui quali non voglio tornare perchè penso che

debba essere approvato adesso proprio per la sua urgenza e necessità.

Il primo punto aperto, molto aperto, è che il disegno di legge tocca alcuni degli aspetti che stiamo trattando in altra sede circa le incompatibilità. Quanto è stato detto dal senatore Castelli a proposito dell'articolo 14 credo sia un punto rilevante: noi accettiamo che i parlamentari nazionali e quelli europei si trovino nelle condizioni indicate dell'articolo 14, ma dobbiamo anche procedere in maniera adeguata per evitare che ci sia la possibilità di cumulare più cariche. Questo chiama in causa tutto il problema della incompatibilità tra una carica e l'altra. Voglio sottolineare con forza questo punto perchè riguarda le modalità con cui la classe politica si forma e circola, in modo che non si cristallizzi.

Il secondo punto importante è che questo provvedimento chiama in causa anche il modo con cui si formano i vari consigli e quindi chiama in causa il provvedimento sulle autonomie locali che stiamo discutendo, che dovrà essere disegnato anche tenendo conto del fatto che stiamo dando in questo modo la possibilità reale alle persone di svolgere una attività politica; bisogna dar loro quindi anche i poteri reali perchè questa attività politica possa essere svolta. Non vorrei che trattassimo dello *status* delle persone e non della riforma delle funzioni nelle autonomie locali.

Il terzo punto alquanto delicato potrà anche essere marginale semmai si facessero i conti, e spero che qualcuno i conti li abbia fatti; ma stiamo dicendo ai comuni e alle province e a tutti gli organismi che vengono qui ricompresi che dovranno pagare i loro amministratori locali. A me sta benissimo questo, ma al tempo stesso dovremmo dire allo Stato di trovare un modo diverso di finanziare le autonomie locali, perchè anche se ciò dovesse incidere solo nella misura di 100 milioni all'anno — ma si tratterà di cifre senz'altro superiori — stiamo toccando un punto cardine dell'autonomia finanziaria. Questo chiama in causa da un lato una seria legge sull'autonomia impositiva e dall'altro un serio rapporto tra i vari organismi e i loro referenti, i loro elettori, perchè ci sia trasparenza nell'utilizzazione delle riforme, in mo-

1^a COMMISSIONE

75° RESOCONTO STEN. (18 dicembre 1985)

do tale che si sappia che gli elettori stanno pagando i loro amministratori e che pertanto questi sono responsabili anche del modo con cui utilizzano le risorse messe a loro disposizione. Questo costituirebbe un incentivo a far bene e a svolgere a tempo pieno le loro funzioni.

È solo con riferimento stretto e serio a questi tre punti che voto a favore del provvedimento, che è nelle sue linee portanti di grande rilievo ma che deve essere inteso come uno degli aspetti del modo di funzionare del sistema politico. Altrimenti si rischia di creare più problemi di quanti se ne risolvano realmente.

PRESIDENTE. Comunico che la senatrice Marinucci Mariani ha dichiarato di rinunciare ad intervenire in sede di discussione generale perchè si riserva di parlare in sede di illustrazione dell'ordine del giorno.

Intervenendo anch'io nella discussione, debbo dire di essere profondamente deluso dalla riduzione che il disegno di legge ha subito da parte della Camera dei deputati; noi eravamo partiti dal concetto di fondo che anche il lavoro di coloro che rivestono pubblici uffici elettivi è un lavoro alla stregua della Costituzione. Bisogna che intorno a questo concetto facciamo crescere la cultura generale del Paese.

Posto questo e posta la necessità di approvare comunque il disegno di legge che qualche innovazione arreca, dobbiamo veramente proporci il tema più vasto nel quale sarà compreso anche quello dello *status* dei parlamentari, delle incompatibilità. Vedremo in quella sede, che sarà una sede appropriata, la possibilità di approntare un disegno di legge di carattere generale.

La mia preoccupazione vivissima è, come diceva il senatore Stefani, la riduzione che questo disegno di legge ha subito da parte della Camera dei deputati, che potrebbe essere la spia di un certo atteggiamento che dobbiamo combattere proprio per far crescere nel Paese una cultura diversa.

Dobbiamo esprimere non solo un auspicio ma l'impegno di tutti i Gruppi politici in questa direzione.

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

MURMURA, relatore alla Commissione. Non ho altro da aggiungere a quello che ho detto.

CIAFFI, sottosegretario di Stato per l'interno. Signor Presidente, desidero esprimere brevemente la soddisfazione che un provvedimento che è parte del più vasto programma legislativo relativo alle autonomie locali arrivi a definitiva approvazione. Esprimo inoltre il rammarico per le modifiche al testo del Senato e anche del Governo, ma con atteggiamento rispettoso non possiamo che interpretarne il senso vero che non glosserei ulteriormente per non compromettere interpretazioni autentiche che non possono che essere quelle letteralmente espresse. Non tutte le osservazioni di rammarico qui emerse, per me che ho seguito i lavori quotidianamente, rappresentano l'interpretazione autentica, senza nulla togliere ad un impianto e a una coerenza che il Senato aveva dato al disegno di legge.

Ci sono problemi aperti; vedremo poi di affrontarli insieme Governo e Parlamento, ma credo comunque che l'impianto complessivo della legge compia un passo in avanti rispetto ad una regolamentazione frammentaria, carente, che finora gestiva questo settore.

Esprimo pertanto la mia soddisfazione per l'auspicata approvazione del provvedimento, e sottolineo altresì la necessità che ad esso facciano seguito gli altri provvedimenti ancora *in itinere* tra Camera e Senato, per risolvere finalmente equivoci che ancora aleggiavano. Anche stamane alcuni hanno fatto affermazioni che presumono il sistema finanziario degli enti locali precedente al 1983. Ci si richiama ancora ad articoli, come il 25 e il 26 della legge sulla contabilità, che sono inapplicabili. Eppure tale equivoco non riesce ad essere chiarito.

Credo che un dibattito sulle autonomie locali sia necessario, dal momento che le norme legislative sono più avanzate, e comunque diverse dalle interpretazioni correnti.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame delle singole modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

1^a COMMISSIONE

75° RESOCONTO STEN. (18 dicembre 1985)

Do lettura dell'articolo 1 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 1.

(Oggetto del provvedimento)

I cittadini chiamati a ricoprire le cariche elettive previste dalla presente legge hanno diritto di disporre del tempo necessario per l'esercizio del mandato, fruendo di aspettative e permessi, nonchè di percepire le indennità ed i rimborsi di spese nei casi contemplati dagli articoli seguenti.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 2 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 2.

(Collocamenti in aspettativa)

Agli effetti degli articoli successivi possono essere collocati, a domanda, in aspettativa non retribuita, anche se questa non è prevista dai rispettivi ordinamenti, solo i lavoratori dipendenti pubblici o dipendenti da imprese, aziende o enti, pubblici o privati, eletti alle cariche di cui alla presente legge.

Il periodo trascorso in aspettativa è considerato a tutti i fini come servizio effettivamente prestato, nonchè come legittimo impedimento per il compimento del periodo di prova.

Per i lavoratori dipendenti eletti negli organi esecutivi degli enti locali per i quali la presente legge prevede il raddoppio dell'indennità mensile di carica, gli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi sono versati ai rispettivi istituti dal datore di lavoro pubblico e, su richiesta di questo, rimborsati dall'ente presso il quale il lavoratore posto in aspettativa esercita il mandato. Lo stesso ente provvede al versamento, presso i competenti istituti previdenziali ed assicurativi, dei predetti oneri in sostituzione del datore di lavoro privato, al quale è altresì rimborsata la quota annuale di accantonamento per

l'indennità di fine rapporto, entro i limiti di un dodicesimo dell'indennità di carica annua da parte dell'ente e per l'eventuale residuo da parte dell'eletto.

Metto ai voti il primo comma nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Il secondo comma non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti il terzo comma nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 2 nel suo insieme con le modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

GARIBALDI. Mi asterrò dalla votazione dell'articolo 2.

DE SABBATA. Anche i senatori comunisti si asterranno dalla votazione.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti l'articolo 2 con le modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 3 integralmente modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 3.

(Indennità di carica del sindaco)

Ai sindaci è corrisposta una indennità mensile di carica deliberata dal consiglio comunale entro i limiti previsti per ciascuna classe di comuni nella tabella A allegata alla presente legge.

I limiti di cui al precedente comma sono raddoppiati per i sindaci dei comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti che svolgano attività lavorativa non dipen-

1^a COMMISSIONE

75° RESOCONTO STEN. (18 dicembre 1985)

dente o che, quali lavoratori dipendenti, siano collocati in aspettativa non retribuita.

Do ora lettura della tabella richiamata nell'articolo, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

TABELLA A

INDENNITÀ DI CARICA AI SINDACI

Comuni fino a 3.000 abitanti	L. 400.000
da 3.001 a 5.000 abitanti	» 600.000
da 5.001 a 30.000 abitanti	» 800.000
da 30.001 a 50.000 abitanti	» 900.000
da 50.001 a 100.000 abitanti	» 1.100.000
da 100.001 a 250.000 abitanti	» 1.300.000
da 250.001 a 500.000 abitanti	» 1.500.000
Oltre 500.000 abitanti	» 2.000.000

Ai sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione sino a 50.000 abitanti è corrisposta l'indennità di carica prevista per i sindaci dei comuni con popolazione da 50.001 a 100.000 abitanti.

Ai sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione da 50.001 a 100.000 abitanti è corrisposta l'indennità di carica entro i limiti previsti per i sindaci dei comuni con popolazione da 100.001 a 250.000 abitanti.

Ai sindaci dei comuni capoluogo di regione con popolazione superiore a 250.000 abitanti è corrisposta l'indennità di carica entro i limiti previsti per i sindaci dei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti.

Se non si fanno osservazioni, metto ai voti l'articolo 3, precisando che, con la sua approvazione, s'intenderà approvata anche la tabella anzidetta.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 4 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 4.

(*Permessi*)

I lavoratori dipendenti eletti nei consigli comunali o provinciali hanno diritto di as-

sentarsi dal servizio per l'intera giornata nella quale sono convocati i rispettivi consigli.

I lavoratori dipendenti eletti nelle assemblee delle unità sanitarie locali o delle comunità montane, nelle associazioni e nei consorzi tra enti locali, nei consigli delle aziende municipali, provinciali o consortili, nei consigli circoscrizionali nonchè nelle commissioni consiliari o circoscrizionali formalmente istituite hanno diritto di assentarsi dal servizio per partecipare alle riunioni degli organi degli enti di cui fanno parte.

Gli eletti nelle giunte municipali e provinciali, i presidenti e i vicepresidenti dei comitati di gestione delle unità sanitarie locali, i presidenti e i vicepresidenti delle giunte esecutive delle comunità montane, i presidenti di aziende municipalizzate o provinciali con più di cinquanta dipendenti hanno diritto, oltre ai permessi di cui ai precedenti commi, di assentarsi dai rispettivi posti di lavoro per un massimo di ventiquattro ore lavorative al mese, elevate a quarantotto ore per i sindaci e per i presidenti delle amministrazioni provinciali.

Le assenze di cui ai commi precedenti sono retribuite.

L'onere per le assenze dal servizio dei lavoratori dipendenti da privati o da soggetti pubblici economici è a carico dell'ente od organismo di cui sono amministratori; detto ente od organismo, su richiesta, è tenuto a rimborsare al datore di lavoro quanto corrisposto per le ore o giornate di effettiva assenza.

I lavoratori dipendenti, di cui al presente articolo, hanno diritto ad ulteriori permessi non retribuiti sino ad un massimo di ventiquattro ore lavorative mensili qualora risultino necessari per l'espletamento del mandato.

Metto ai voti il primo, il secondo ed il terzo comma nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

Sono approvati.

Il quarto ed il quinto comma non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

1^a COMMISSIONE

75° RESOCONTO STEN. (18 dicembre 1985)

Metto ai voti il sesto comma nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 4 nel suo insieme, con le modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 5 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 5.

(Indennità di carica degli assessori comunali)

All'assessore delegato o anziano dei comuni con popolazione superiore a 5 mila e fino a 10 mila abitanti, è corrisposta una indennità mensile di carica entro i limiti del 50 per cento di quella prevista per il sindaco.

All'assessore delegato o anziano dei comuni con popolazione superiore a 10 mila e fino a 50 abitanti è corrisposta una indennità mensile di carica entro i limiti del 55 per cento di quella prevista per il sindaco.

All'assessore delegato o anziano dei comuni con popolazione superiore a 50 mila abitanti è corrisposta una indennità mensile di carica entro i limiti del 75 per cento di quella prevista per il sindaco.

Agli assessori effettivi e supplenti dei comuni con popolazione superiore a 5 mila e fino a 50 mila abitanti è corrisposta una indennità mensile di carica entro i limiti del 45 per cento di quella prevista per il sindaco.

Agli assessori effettivi e supplenti dei comuni con popolazione fra i 50 mila ed i 250 mila abitanti è corrisposta una indennità mensile di carica pari al 60 per cento di quella prevista per il sindaco. Agli assessori effettivi e supplenti dei comuni con popolazione superiore ai 250 mila abitanti è corrisposta una indennità mensile di carica pari al 65 per cento di quella prevista per il sindaco.

I limiti di cui al terzo e quinto comma sono raddoppiati per gli assessori comunali che non siano lavoratori dipendenti ovvero

siano stati collocati in aspettativa non retribuita ai sensi del precedente articolo 2.

I relativi provvedimenti sono adottati dal consiglio comunale.

Il primo, il secondo ed il terzo comma non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti i commi quarto, quinto e sesto nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

Sono approvati.

Il settimo comma non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti l'articolo 5 nel suo insieme, con le modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 6 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 6.

(Indennità di carica del presidente e degli assessori della provincia)

Ai presidenti delle amministrazioni provinciali è corrisposta una indennità mensile di carica entro i limiti di quella prevista nella tabella B allegata alla presente legge.

All'assessore anziano delle amministrazioni provinciali è corrisposta una indennità mensile di carica entro i limiti del 75 per cento di quella prevista per il presidente.

Agli altri assessori sia effettivi che supplenti l'indennità mensile di carica è corrisposta entro i limiti del 65 per cento di quella prevista per il presidente.

I limiti di cui ai precedenti commi sono raddoppiati per gli amministratori provinciali che non siano lavoratori dipendenti o che siano collocati in aspettativa non retribuita ai sensi del precedente articolo 2.

I relativi provvedimenti sono adottati dal consiglio provinciale.

1^a COMMISSIONE

75° RESOCONTO STEN. (18 dicembre 1985)

Metto ai voti il primo comma nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Il secondo comma non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti i commi terzo e quarto nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

Sono approvati.

Il quinto comma non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Do ora lettura della tabella richiamata nell'articolo, introdotta dalla Camera dei deputati:

TABELLA B

INDENNITÀ DI CARICA AI PRESIDENTI
DELLE AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI

Province con popolazione fino a 250.000 abitanti, lire 1.100.000;
province con popolazione da 250.001 a 500.000 abitanti, lire 1.300.000;
province con popolazione da 500.001 a 1.000.000 abitanti, lire 1.500.000;
province con popolazione oltre 1.000.000 di abitanti, lire 1.800.000.

PAVAN. Dichiaro di astenermi dalla votazione sulla tabella B.

CASTELLI. Anch'io dichiaro la mia astensione sulla stessa tabella.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti l'articolo 6 nel suo insieme, con le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati, precisando che, con la sua approvazione, s'intenderà approvata anche la tabella anzidetta.

È approvato.

La Camera dei deputati ha soppresso gli articoli 7 e 8 del testo approvato dal Senato.

Poichè nessuno ne propone il ripristino, procediamo nell'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo 7, corrispondente all'articolo 9 del testo approvato dal Senato, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 7.

*(Indennità di carica del presidente
e dei componenti di organi esecutivi
delle aziende speciali)*

Ai presidenti delle aziende speciali di enti territoriali è corrisposta una indennità mensile di carica entro i limiti del 65 per cento di quella prevista per il sindaco o per il presidente dell'ente territoriale da cui dipendono.

Ai componenti degli organi esecutivi delle predette aziende può essere corrisposta una indennità mensile di carica entro i limiti del 40 per cento di quella prevista per il presidente.

I relativi provvedimenti sono adottati dall'organo assembleare dell'ente territoriale da cui dipende l'ente o l'azienda tenendo conto delle loro dimensioni economiche, finanziarie, organizzative e produttive.

I limiti di cui al primo comma sono raddoppiati per i presidenti delle aziende con più di 50 dipendenti, che non siano lavoratori dipendenti o che siano collocati in aspettativa non retribuita ai sensi del precedente articolo 2.

Metto ai voti i primi due commi nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

Sono approvati.

Il terzo comma non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti il quarto comma aggiunto dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 7 nel suo insieme, con le modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

È approvato.

1^a COMMISSIONE

75° RESOCONTO STEN. (18 dicembre 1985)

Do lettura dell'articolo 8 aggiunto dalla Camera dei deputati:

Art. 8.

(Maggioranza per l'adozione delle delibere relative alle indennità di carica)

Le delibere relative alle indennità di carica sono adottate dai rispettivi consigli comunali e provinciali con votazione a maggioranza qualificata della metà più uno dei componenti l'assemblea.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 9, corrispondente all'articolo 10 del testo approvato dal Senato, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 9.

(Indennità di carica del presidente e dei componenti di organi esecutivi di consorzi fra enti locali e loro aziende)

Ai presidenti di consorzi tra comuni e province e delle loro aziende può essere corrisposta, in relazione alla popolazione servita e alla qualità ed entità dei servizi, una indennità mensile di carica entro i limiti del 65 per cento di quella prevista per il sindaco del comune più popoloso, facente parte del consorzio.

Ai componenti degli organi esecutivi dei predetti consorzi o loro aziende può essere corrisposta una indennità mensile di carica entro i limiti del 40 per cento di quella prevista per il presidente.

I relativi provvedimenti sono adottati dalle rispettive assemblee, con il voto favorevole dei due terzi dei componenti assegnati alle stesse, sentiti gli enti territoriali interessati.

I limiti di cui al primo comma sono raddoppiati per i presidenti dei consorzi o loro aziende con più di 50 dipendenti, che non siano lavoratori dipendenti o che siano collocati in aspettativa non retribuita ai sensi del precedente articolo 2.

Metto ai voti i primi due commi nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

Sono approvati.

Il terzo comma non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti il quarto comma aggiunto dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 9 nel suo insieme, con le modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 10, corrispondente all'articolo 11 del testo approvato dal Senato, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 10.

(Indennità di presenza dei consiglieri comunali)

Ai consiglieri comunali è corrisposta una indennità di presenza per l'effettiva partecipazione ad ogni seduta del consiglio e per non più di una seduta al giorno, nella seguente misura:

1) comuni sino a 30 mila abitanti, lire 15.000;

2) comuni da 30.001 a 250 mila abitanti, lire 25.000;

3) comuni da 250.001 a 500 mila abitanti, lire 40.000;

4) comuni con oltre 500 mila abitanti, lire 70.000.

La stessa indennità è corrisposta, alle medesime condizioni, per l'effettiva partecipazione alle sedute delle commissioni consiliari permanenti, formalmente istituite e convocate.

I consigli comunali possono concedere un'indennità di presenza anche per le sedute dei consigli tributari e delle commissioni comunali previste per legge in una misura

1^a COMMISSIONE

75° RESOCONTO STEN. (18 dicembre 1985)

non superiore a quella disposta per i componenti dei rispettivi consigli e alle medesime condizioni.

Le indennità di cui ai precedenti commi non sono tra loro cumulabili nell'ambito della medesima giornata.

Metto ai voti il primo comma nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Il secondo, il terzo e il quarto comma non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti l'articolo 10 nel suo insieme, con le modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 11, corrispondente all'articolo 12 del testo approvato dal Senato, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 11.

*(Indennità di presenza
dei consiglieri provinciali)*

Ai consiglieri provinciali è corrisposta una indennità per l'effettiva partecipazione ad ogni seduta del consiglio e per non più di una seduta al giorno, nella seguente misura:

- 1) province fino a 250 mila abitanti, lire 25.000;
- 2) province da 250.001 a 500 mila abitanti, lire 30.000;
- 3) province da 500.001 a 1.000.000 di abitanti, lire 50.000;
- 4) province con oltre 1.000.000 di abitanti, lire 70.000.

La stessa indennità è corrisposta, alle medesime condizioni, per l'effettiva partecipazione alle sedute delle commissioni consiliari permanenti, formalmente istituite e convocate.

I consigli provinciali possono concedere una indennità di presenza anche per le sedu-

te delle commissioni provinciali previste per legge, in misura non superiore a quella disposta per i componenti dei rispettivi consigli e alle medesime condizioni.

Le indennità di cui ai precedenti commi non sono tra loro cumulabili nell'ambito della medesima giornata.

Metto ai voti il primo comma nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Il secondo, il terzo e il quarto comma non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti l'articolo 11 nel suo insieme, con le modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

È approvato.

La Camera dei deputati ha soppresso gli articoli 13 e 14 del testo approvato dal Senato.

Poichè nessuno ne propone il ripristino, procediamo nell'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo 12, corrispondente all'articolo 15 del testo approvato dal Senato, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 12.

*(Indennità di presenza
di componenti di organi esecutivi
non percipienti indennità di carica)*

Ai componenti degli organi esecutivi dei comuni, delle province e delle loro aziende e consorzi a cui non spetti alcuna indennità di carica è corrisposta una indennità di presenza per l'effettiva partecipazione alle sedute in misura pari a quella prevista per i componenti dei rispettivi consigli e assemblee o di quelli degli enti da cui dipendono.

È approvato.

La Camera dei deputati ha soppresso l'articolo 16 del testo approvato dal Senato.

1^a COMMISSIONE

75° RESOCONTO STEN. (18 dicembre 1985)

Poichè nessuno ne propone il ripristino, procediamo nell'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo 13, corrispondente all'articolo 17 del testo approvato dal Senato, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 13.

(Rimborsi di spese e indennità di missione)

Ai sindaci, ai presidenti delle amministrazioni provinciali, delle comunità montane, dei comitati di gestione e di assemblea delle unità sanitarie locali, dei consigli di amministrazione delle aziende municipali, provinciali e consortili e dei consorzi o associazioni tra comuni, ai componenti gli organi dei suddetti enti, formalmente e specificatamente delegati dai rispettivi sindaci o presidenti, che, per ragioni del loro mandato, si rechino fuori dell'ambito territoriale cui si riferiscono le funzioni esercitate, sono dovuti il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute nonchè la indennità di missione alle condizioni previste dall'articolo 1, primo comma, e dall'articolo 3, primo e secondo comma, della legge 18 dicembre 1973, n. 836, e per l'ammontare stabilito al numero 2 della tabella A allegata alla medesima legge, come successivamente modificata.

Le spese che gli enti locali e le loro aziende ritengono di sostenere per la partecipazione dei componenti dei propri organi elettivi alle riunioni degli organi delle associazioni nazionali e regionali tra enti locali a rilevanza nazionale fanno carico al bilancio degli stessi.

La liquidazione del rimborso delle spese o dell'indennità di missione è fatta con deliberazione esecutiva della giunta, del comitato di gestione, del consiglio direttivo o di amministrazione, su richiesta dell'interessato, corredata della documentazione delle spese di viaggio sostenute e di una dichiarazione sulla durata della missione.

Ai cittadini chiamati a ricoprire le cariche elettive di cui all'articolo 1, che risiedono fuori dal capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente, spetta il rimborso per le sole spese di viaggio effettivamente sostenute

te entro i limiti del territorio provinciale, per la partecipazione ad ognuna delle sedute dei rispettivi organi assembleari ed esecutivi, nonchè per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate.

I consigli e le assemblee possono sostituire all'indennità di missione il rimborso delle spese effettive, disciplinando con regolamento i casi in cui si applica l'uno o l'altro trattamento.

I primi quattro commi non sono stati modificati dalla Camera dei deputati ed è stato invece soppresso il quinto comma del testo approvato dal Senato.

Poichè nessuno ne propone il ripristino, procediamo nell'esame dell'articolo.

Il sesto comma non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti l'articolo 13 nel suo insieme, con la modificazione introdotta dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 14, corrispondente all'articolo 18 del testo approvato dal Senato, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 14.

(Divieto di cumulo)

Le indennità di carica previste dalla presente legge non sono cumulabili fra loro.

I parlamentari nazionali o europei, nonchè i consiglieri regionali possono percepire solo le indennità di presenza previste dalla presente legge.

Agli amministratori ai quali viene corrisposta l'indennità di carica prevista dalla presente legge non è dovuta alcuna indennità di presenza per la partecipazione a sedute degli organi collegiali del medesimo ente.

Il primo comma non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

1^a COMMISSIONE

75° RESOCONTO STEN. (18 dicembre 1985)

Metto ai voti il secondo comma nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Il terzo comma non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Passiamo alla votazione dell'articolo 14 nel suo insieme, con le modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

SAPORITO. Mi asterrò dalla votazione dell'articolo 14.

CASTELLI. Anch'io dichiaro la mia astensione sull'articolo 14.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti l'articolo 14 con le modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 15, corrispondente all'articolo 19 del testo approvato dal Senato, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 15.

(Aggiornamento periodico delle indennità)

I limiti delle indennità previsti dalla presente legge sono all'inizio di ogni triennio aggiornati, con decreto del Ministro dell'interno di concerto con quello del tesoro, entro gli indici rilevati per la maggiorazione dell'indennità integrativa speciale di cui agli articoli 1 e 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni.

Il primo aggiornamento avrà luogo il 1° gennaio 1988.

L'eventuale aumento non può comunque eccedere il limite del 10 per cento per ciascun anno del triennio.

Il primo comma non è stato modificato alla Camera dei deputati.

Metto ai voti il secondo comma nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Il terzo comma non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti l'articolo 15 nel suo insieme, con le modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

È approvato.

L'articolo 16, corrispondente all'articolo 20 del testo approvato dal Senato, non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Do lettura dell'articolo 17, corrispondente all'articolo 21 del testo approvato dal Senato, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 17.

(Copertura dell'onere finanziario)

All'onere finanziario derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 52 miliardi annui, provvedono gli enti interessati, nei limiti delle disponibilità di bilancio senza ulteriori oneri per lo Stato.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 18, corrispondente all'articolo 22 del testo approvato dal Senato, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 18.

(Disposizione transitoria)

I cittadini di cui al precedente articolo 1 che, alla data di entrata in vigore della presente legge, godono del trattamento economico previsto dall'articolo 3 della legge 12 dicembre 1966, n. 1078, conservano a loro richiesta tale trattamento fino al termine del rispettivo mandato, come determinato dalla legge 18 dicembre 1979, n. 632.

È approvato.

1^a COMMISSIONE

75° RESOCONTO STEN. (18 dicembre 1985)

Gli articoli 19 e 20, che corrispondono agli articoli 23 e 24 del testo approvato dal Senato, non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Do lettura dell'articolo 21, corrispondente all'articolo 25 del testo approvato dal Senato, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 21.

(Relazione al Parlamento)

A partire dal biennio 1985-1986, il Ministro dell'interno presenta alle Camere, entro il mese di dicembre dell'anno successivo al compimento di ciascun biennio, una relazione avente ad oggetto la spesa sostenuta, in ciascun anno, in conseguenza della presente legge, da tutti gli enti indicati nella presente legge, con distinto riferimento a quella derivante da aspettative, indennità e rimborso spese.

Ai fini dell'adempimento previsto dal primo comma, gli enti indicati nella presente legge sono tenuti a trasmettere alla prefettura, entro un mese dall'approvazione del bilancio consuntivo, un rapporto, su schema predisposto dal Ministro dell'interno, ordinato ad evidenziare gli elementi precisati dal primo comma.

La prefettura trasmette tale rapporto al Ministero dell'interno entro il mese di settembre, accompagnandolo con un prospetto riepilogativo.

Metto ai voti i primi due commi nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

Sono approvati.

Il terzo comma non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti l'articolo 21 nel suo insieme, con le modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

È approvato.

L'articolo 22, corrispondente all'articolo 26 del testo approvato dal Senato, non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Do lettura dell'articolo 23 aggiunto dalla Camera dei deputati:

Art. 23.

(Assicurazione contro i rischi conseguenti all'espletamento del mandato)

I comuni e le province possono assicurare i propri amministratori ed i propri rappresentanti contro i rischi conseguenti all'espletamento del loro mandato.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 24 aggiunto dalla Camera dei deputati:

Art. 24.

(Esercizio delle funzioni consiliari)

I consiglieri comunali, i consiglieri provinciali e i componenti delle assemblee delle unità sanitarie locali e delle comunità montane, per l'effettivo esercizio delle loro funzioni hanno diritto di prendere visione dei provvedimenti adottati dall'ente e degli atti preparatori in essi richiamati nonchè di avere tutte le informazioni necessarie all'esercizio del mandato.

Nei comuni con popolazione superiore ai 250.000 abitanti e nelle province, per l'esercizio delle funzioni sono assicurate idonee strutture fornite ai gruppi consiliari costituiti a norma di regolamento.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 25 aggiunto dalla Camera dei deputati:

Art. 25.

(Diritto di visione degli atti)

Tutti i cittadini hanno diritto di prendere visione di tutti i provvedimenti adottati dai comuni, dalle province, dai consigli circoscrizionali, dalle aziende speciali di enti territo-

1^a COMMISSIONE

75° RESOCONTO STEN. (18 dicembre 1985)

riali, dalle unità sanitarie locali, dalle comunità montane.

Le amministrazioni disciplinano con proprio regolamento l'esercizio di tale diritto.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 26 aggiunto dalla Camera dei deputati:

Art. 26.

(Estensione dell'ambito di applicazione della legge 5 luglio 1982, n. 441)

All'articolo 1 della legge 5 luglio 1982, n. 441, il numero 5) è sostituito dal seguente:

«5) ai consiglieri di comuni capoluogo di provincia ovvero con popolazione superiore ai 50.000 abitanti».

È approvato.

Do lettura dell'articolo 27 aggiunto dalla Camera dei deputati:

Art. 27.

(Divieto di trasferimento dei lavoratori dipendenti eletti consiglieri comunali e provinciali)

I consiglieri comunali e provinciali che sono lavoratori dipendenti non possono essere soggetti a trasferimenti durante l'esercizio del mandato consiliare, se non a richiesta o per consenso.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 28, corrispondente all'articolo 27 del testo approvato dal Senato, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 28.

(Disposizioni abrogate)

Le disposizioni della presente legge sostituiscono le disposizioni contenute nell'artico-

lo 32 della legge 20 maggio 1970, n. 300, quelle della legge 12 dicembre 1966, n. 1078, della legge 26 aprile 1974, n. 169, e della legge 18 dicembre 1979, n. 632, limitatamente a quanto espressamente disciplinato nella presente legge.

È approvato.

L'esame degli articoli è così esaurito.

Prima di passare alla votazione finale, debbono essere svolti alcuni ordini del giorno.

Il primo è quello del senatore Saporito e di altri senatori di cui ho già dato lettura in apertura della discussione generale. Ne do nuovamente lettura:

«La 1^a Commissione permanente del Senato,

nell'approvare il disegno di legge numero 142-B,

richiama l'applicabilità delle norme approvate con il disposto dell'articolo 6 della legge 23 marzo 1981, n. 93, per quanto attiene agli amministratori delle Comunità montane e degli articoli 2, n. 3, e 3 della legge 18 dicembre 1979, n. 632».

(0/142-B/1/1) SAPORITO, DE SABBATA, MURMURA, GARIBALDI, CASTELLI

Invito il relatore e il Governo a pronunciarsi sull'ordine del giorno.

MURMURA, *relatore alla Commissione.* Esprimo parere favorevole su questo ordine del giorno.

CIAFFI, *sottosegretario di Stato per l'interno.* Nell'ordine del giorno del senatore Saporito e di altri senatori si richiamano due norme, la legge n. 93, non richiamata dall'articolo 28 del testo della Camera dei deputati, e la legge n. 632. Credo che ciò possa generare confusione: mentre l'applicabilità della legge n. 93 non pone particolari problemi, sorgono alcuni problemi per la legge n. 632. L'articolo 28 del testo della Camera infatti contiene l'espressione «limitatamente a quanto espressamente disciplinato nella presente legge»: le disposizioni della legge n. 632 sono sostituite, quindi, solo per ciò che è espressa-

1^a COMMISSIONE

75° RESOCONTO STEN. (18 dicembre 1985)

mente disciplinato nel provvedimento che oggi abbiamo in esame.

Vorrei pertanto proporre ai presentatori dell'ordine del giorno di sostituire l'espressione «approvate con il disposto dell'articolo 6» con quella, che a me sembra più appropriata, «delle norme non espressamente sostituite, e in particolare il disposto dell'articolo 6». Risulta così più chiaro che le norme non espressamente sostituite, e in particolare quelle richiamate, restano in vigore.

Se i presentatori sono disposti ad accogliere la modifica che ho proposto, esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno.

SAPORITO. Accetto la modifica proposta dal rappresentante del Governo.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno risulta perciò così formulato:

«La 1^a Commissione permanente del Senato,

nell'approvare il disegno di legge numero 142-B,

richiama l'applicabilità delle norme non espressamente sostituite e in particolare il disposto dell'articolo 6 della legge 23 marzo 1981, n. 93, per quanto attiene agli amministratori delle Comunità montane e degli articoli 2, n. 3, e 3 della legge 18 dicembre 1979, n. 632».

(0/142-B/1/1) SAPORITO, DE SABBATA, MURMURA, GARIBALDI, CASTELLI

Metto ai voti tale ordine del giorno, sul quale il relatore ed il rappresentante del Governo hanno espresso parere favorevole.

È approvato.

Segue un ordine del giorno dei senatori Jannelli, Garibaldi e Marinucci Mariani, di cui già ho dato lettura in apertura della discussione generale. Ne do nuovamente lettura:

«La 1^a Commissione permanente del Senato,

nell'approvare il disegno di legge numero 142-B, ritiene che le comunità montane

debbono essere assimilate ai consorzi e alle associazioni fra enti locali;

esprime, pertanto, l'avviso che l'articolo 9 del disegno di legge n. 142-B deve essere interpretato nel senso che le indennità ivi previste sono estensibili agli amministratori ed ai presidenti delle comunità montane».

(0/142-B/2/1) JANNELLI, GARIBALDI, MARINUCCI MARIANI

Essendo stato approvato l'ordine del giorno presentato dal senatore Saporito e da altri senatori, l'ordine del giorno di cui ho testè dato lettura si considera assorbito.

È stato presentato un ordine del giorno dai senatori Marinucci Mariani ed altri. Ne do lettura:

«La 1^a Commissione permanente del Senato,

sul rilievo che gli Istituti autonomi per le case popolari esplicano la loro attività sul territorio delle singole province, ritiene che tali enti debbano essere analogicamente assimilati alle aziende provinciali, di cui all'articolo 4, terzo comma;

ed esprime, pertanto, l'avviso che la normativa concernente i permessi per gli amministratori degli enti locali debba essere estesa anche al presidente degli Istituti autonomi per le case popolari».

(0/142-B/3/1) MARINUCCI MARIANI, JANNELLI, GARIBALDI

MARINUCCI MARIANI. Signor Presidente, gli Istituti autonomi per le case popolari sembra non siano rientrati in questa normativa non solo in quanto non sono stati considerati enti locali, ma soprattutto perchè ormai di competenza regionale. Vero è, tuttavia, che ad oggi solo poche Regioni, o addirittura una soltanto, hanno provveduto all'emanazione di una legge con la quale si consenta agli amministratori di tali Istituti di potersi assentare per il tempo delle riunioni del consiglio, se consiglieri, o di avere permessi di 24 o 48 ore, se presidenti o vicepresidenti, sicchè nelle Regioni in cui non si è a ciò provveduto essi devono attingere ad altre possibilità di permessi, o violare la legge se dipendenti di enti pubblici o di altri enti.

Poichè non ritengo che si debba costringere i cittadini italiani, per una lentezza da imputarsi alle Regioni, a violare la legge, o magari ad utilizzare dei giorni di ferie, con il presente ordine del giorno intendiamo stimolare le Regioni a provvedere in merito, restando chiaro, comunque, che la volontà del legislatore è di equiparare gli amministratori degli Istituti autonomi per le case popolari a quelli degli enti locali, affinché essi possano godere di questi permessi.

DE SABBATA. Signor Presidente, ritengo che vi sia un equivoco in quello che la senatrice Marinucci ha detto, poichè alla Regione spetta stabilire i casi in cui concedere permessi soltanto per i propri dipendenti ed infatti, in molti casi (compreso quello degli amministratori dei comuni e delle provincie), questi godono di un regime migliore dei dipendenti dello Stato e di altri enti pubblici. Non si può però stabilire, in generale, che coloro che vengono nominati nei consigli di amministrazione, siano essi dipendenti di aziende private o di enti pubblici, possano godere di permessi per le riunioni di detti consigli, poichè la Regione non ha potestà legislativa in materia.

MARINUCCI MARIANI. Signor Presidente, in seguito alla precisazione del senatore De Sabbata, sono convinta della necessità di usare l'espressione «debba essere applicata» anzichè «debba essere estesa», giacchè si tratta di un problema che riguarda il legislatore.

MURMURA, *relatore alla Commissione*. Esprimo parere contrario all'ordine del giorno sia per il merito che per le modalità attraverso cui viene presentato. Tutta la materia, infatti, andrebbe allora regolata da norme generali e lo stesso problema si potrebbe porre per altri enti e per i loro amministratori.

CIAFFI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo esprime parere contrario.

PRESIDENTE. Senatrice Marinucci, insiste per la votazione?

MARINUCCI MARIANI. Mantengo l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno presentato dai senatori Marinucci Mariani, Jannelli e Garibaldi, con la modifica testè introdotta dalla senatrice Marinucci Mariani.

Non è approvato.

L'esame degli ordini del giorno è così esaurito.

Passiamo alla votazione finale.

DE CINQUE. Signor Presidente, nell'esprimere voto favorevole al disegno di legge, desidero sottolineare la particolare importanza dell'articolo 27, il quale stabilisce il divieto di trasferimento dei lavoratori dipendenti eletti alle cariche di consiglieri comunali e provinciali; esso costituisce infatti l'attuazione del dettato dell'articolo 51, ultimo comma, della Costituzione, posto a presidio della libera esplicabilità delle funzioni elettive da parte di tutti i cittadini.

MARINUCCI MARIANI. Signor Presidente, vorrei che si sgombrasse il terreno da possibili equivoci: voterò a favore del provvedimento in esame. Tuttavia, poichè l'ordine del giorno da me presentato è stato rigettato, mi sembra chiaro che il disegno di legge su questo punto sia lacunoso, quindi il Parlamento dovrà varare al riguardo un autonomo provvedimento. È evidente infatti che Camera e Senato hanno dimenticato le esigenze di amministratori che hanno gli stessi diritti e gli stessi bisogni di quelli degli enti locali provinciali e comunali.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro chiede di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 14,30.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

*Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale
e dei resoconti stenografici*

DOTT. ETTORE LAURENZANO